REGOLAMENTO (CEE) N. 2540/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/84 (6), nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/84 (8), gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° maggio 1983 ;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono ormai limitati ; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1983, onde permettere il normale proseguimento di questa misura ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 368/77 non contiene disposizioni in merito alla conversione del prezzo in moneta nazionale ; che l'esperienza dimostra l'opportunità di precisare che, in caso di gara, il tasso rappresentativo, per quanto riguarda il prezzo minimo, il prezzo offerto e il prezzo da pagarsi dall'aggiudicatario, è quello valido l'ultimo giorno di presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del « 1° maggio 1983 » è sostituita da quella del « 1° giugno 1983 ».

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 368/77 è inserito il seguente articolo 19 bis :

« *Articolo 19 bis*

Il tasso di conversione da applicare agli importi rispettivamente del prezzo offerto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del prezzo minimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, nonché del prezzo da pagare di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno di presentazione delle offerte per la gara particolare ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(6) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 19.
(7) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(8) GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 11.